

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito davanti al giudice di pace, decisione secondo equità, rispetto delle norme processuali e delle preclusioni: no deroghe al divieto di proporre domande nuove

Va confermato il principio secondo cui in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica - cui l'[art. 311 c.p.c.](#), rinvia - ne' in particolare al divieto di proporre domande nuove, ne' la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'[art. 113 c.p.c., comma 2](#), esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale.

Massime rilevanti:

Le norme processuali inerenti le preclusioni sono norme a valenza pubblicistica volte ad assicurare l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e la sua ragionevole durata e prescindono del tutto dalla eventuale acquiescenza della controparte, dovendo rilevarsi d'ufficio dal giudice (da ultimo Cass. n. 3806 del 2016).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2016, n. 14356

...omissis...

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (adito nel 2005) accolse la domanda aaa nei confronti della Telecom e condannò la convenuta: al pagamento di euro 2,17, oltre IVA, a titolo di ripetizione di indebito, in riferimento a quanto pagato dal titolare dell'utenza per la spedizione di bollette telefoniche; - al pagamento di Euro 100,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò d'ufficio la nullità del capo della sentenza di condanna al risarcimento del danno, per essere stata la domanda proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni senza che il contraddittorio fosse stato accettato da controparte. In accoglimento dell'appello proposto da Telecom, rigettò la domanda di ripetizione delle spese di spedizione. Condannò l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (sentenza del 24 novembre 2010).

Avverso la suddetta sentenza, l'originario attore propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Non si difende la società intimata.

Ragioni della decisione

Con il primi due motivi di ricorso, intimamente connessi, il ricorrente censura la sentenza per aver rilevato d'ufficio l'ultrapetizione rispetto alla domanda di risarcimento del danno. Invoca gli artt. 183, 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Da un lato sostiene che dinanzi al giudice di pace la domanda è ritualmente introdotta in giudizio in sede di precisazione di conclusioni, se la controparte non ne eccepisce la preclusione nella stessa udienza.

Dall'altro, che, comunque, anche ad ammettere che la domanda non era stata tempestivamente presentata, il giudice di appello non avrebbe potuto rilevarne l'ultrapetizione da parte del primo giudice in mancanza di impugnazione della controparte.

Le censure sono totalmente prive di pregio e vanno rigettate.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui "In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica - cui l'art. 311 c.p.c., rinvia - né in particolare al divieto di proporre domande nuove, né la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale" (Cass. n. 10331 e n. 12454 del 2008).

Altrettanto consolidato è il principio, secondo cui le norme processuali inerenti le preclusioni sono norme a valenza pubblicistica volte ad assicurare l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e la sua ragionevole durata e prescindono del tutto dalla eventuale acquiescenza della controparte, dovendo rilevarsi d'ufficio dal giudice (da ultimo Cass. n. 3806 del 2016).

Del tutto inammissibili, stante il carattere ipotetico della censura, sono il terzo ed il quarto motivo, con i quali - a prescindere dal carattere antitetico della prospettazione, contestualmente motivazionale e procedurale - si invoca l'assoluto difetto di motivazione ipotizzando che la pronuncia di nullità del capo in argomento sia una conseguenza dell'accoglimento dell'appello nel merito.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non avendo la società intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

pqm

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso